

***Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile***

***EFFEGI 3C 2011-2016 9%***

## **1. Importo e titoli**

Il «Prestito Obbligazionario Convertibile EFFEGI 3C 2011/2016», di massimi Euro 607.422 è costituito da massime n. 607.422 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) l'una, ISIN IT0004721186 (“**Obbligazioni**”), convertibili in azioni ordinarie di Gruppo Effegi S.p.A. (“**Azioni di Compendio**”), con sede in Milano, Via Losanna, n. 4 (“**Effegi**” o “**Società**”), quotata sul Mercato Alternativo del Capitale, mercato non regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel Rapporto di Conversione indicato all'articolo 5.2.

Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti Effegi in ragione di 2 Obbligazioni ogni 3 azioni ordinarie possedute. Si applicherà per quanto compatibile l'art. 2441, 1°, 2° e 3° comma, cod. civ.. Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di emissione di Euro 1,00 (“**Prezzo di Emissione**”).

Le Obbligazioni saranno emesse il 20 giugno 2011. Il regolamento delle stesse è fissato per il 20 giugno 2011. Pertanto, il pagamento delle Obbligazioni dovrà essere effettuato il 20 giugno 2011 mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori, senza aggravio di spese o commissioni a carico del richiedente.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto nella stessa giornata mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A..

Resta fermo che nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse a una data successiva alla Data di Godimento (come definita *infra*), il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo interessi e potrà, quindi, essere superiore al 100% del valore nominale.

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.

## **2. Durata**

Salvo quanto previsto dagli artt. 5.1, lett. (b), 8 e 9, le Obbligazioni non convertite saranno integralmente rimborsate il 1° giugno 2016 (“**Data di Scadenza**”) al loro valore nominale senza alcuna maggiorazione. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'obbligazionista (“**Obbligazionista**”).

## **3. Interessi**

Dalla Data di Godimento (come definita *infra*) le Obbligazioni fruttano un interesse annuo lordo dell'9% (“**Tasso di Interesse**”) calcolato sul valore nominale dell'Obbligazione, al

loro di ritenute di imposta, pagabile semestralmente in via posticipata il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno (“**Data di Pagamento degli Interessi**”).

A ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, la cedola per interessi ammonterà a Euro 0,045 lordi per Obbligazione.

La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 2011 e rappresenta interessi semplici a partire dalla data di emissione delle Obbligazioni (“**Data di Godimento**”), fissata per il 20 giugno 2011, sino alla predetta data di pagamento della prima cedola. La prima cedola per interessi ammonta a Euro 0,040 per Obbligazione. L’ultima cedola è pagabile il 1° giugno 2016 alla Data di Scadenza all’atto del rimborso del Prestito.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- (a) Data di Scadenza (inclusa);
- (b) Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva la data di presentazione della richiesta di conversione (inclusa) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento del prestito;
- (c) Data di Rimborso Anticipato (inclusa) in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
- (d) Data di Rimborso Accelerato (inclusa) in caso di esercizio da parte dell’Emittente della facoltà di rimborso accelerato ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
- (e) Data di Efficacia dell’Evento Negativo di Conversione (inclusa) in caso si verifichi un Evento Negativo di Conversione ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento;
- (f) data di richiesta di rimborso anticipato richiesto dall’Obbligazionista (inclusa) ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento.

Nei casi di rimborso anticipato, totale o parziale, o di rimborso accelerato o in caso di conversione, le Obbligazioni rimborsate o convertite cesseranno di essere fruttifere alla data del loro rimborso o della loro conversione. Pertanto, gli Obbligazionisti avranno diritto al capitale nominale oltre agli interessi maturati nel periodo che intercorre dall’ultima Data di Pagamento degli Interessi sino alla data di rimborso o di conversione (compresa), conteggiando i mesi di trenta giorni (convenzione di calcolo Act/360) e i giorni effettivi maturati sino alla data di rimborso o di conversione.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 10.

#### **4. Natura giuridica**

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti della Società e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri della Società, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

#### **5. Conversione in Azioni di Compendio**

##### **5.1. Diritto di Conversione ed Evento Negativo di Conversione**

Ogni Obbligazione è convertibile in Azioni di Compendio:

- (a) volontariamente, qualora gli Obbligazionisti esercitino il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio di tutte o parte delle Obbligazioni detenute durante ciascun Periodo di Conversione Iniziale (come *infra* definito) nonché durante ciascun Periodo di Conversione Successivo (come *infra* definito) (“**Diritto di Conversione**”);
- (b) automaticamente, qualora dall’ultimo bilancio consolidato approvato dal consiglio di amministrazione di Effegi emerga che l’EBITDA relativo all’esercizio cui tale bilancio consolidato si riferisce sia pari o inferiore a 0 (zero) (“**Evento Negativo di Conversione**”).

Ai fini del presente articolo 5.1(b), per “**EBITDA**” si intende la differenza (su base consolidata applicando i principi di consolidamento previsti dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e comunque nel rispetto dei principi contabili applicabili alle società per azioni) tra le componenti di ricavo elencate nella lettera (A) dell’art. 2425 cod. civ. (“valore della produzione”) e le componenti di costo elencate nelle voci di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 11 e 14 della lettera (B) (“costi della produzione”) del citato art. 2425 cod. civ., al lordo dei canoni per beni in leasing.

L’avveramento dell’Evento Negativo di Conversione sarà soggetto a disamina da parte della società di revisione legale cui spetta la revisione legale dei conti della Società, la quale esprimerà il proprio giudizio circa la determinazione dello “**EBITDA**” da parte del consiglio di amministrazione di Effegi.

##### **5.2. Rapporto di Conversione**

Nelle ipotesi di conversione delle Obbligazioni di cui all’art. 5.1, lett. (a) e (b) si applicheranno i seguenti Rapporti di Conversione:

- (a) in ragione di 1 (una) Azione di Compendio per ogni 5 (cinque) Obbligazioni portate in conversione qualora il Diritto di Conversione sia esercitato durante uno dei Periodi di Conversione Iniziali (come *infra* definiti), oppure qualora l'Evento Negativo di Conversione si verifichi entro l'ultimo giorno (incluso) dell'ultimo Periodo di Conversione Iniziale (ossia entro il 31 maggio 2014);
- (b) in ragione di 1 (una) Azione di Compendio per ogni 7 (sette ) Obbligazioni portate in conversione qualora il Diritto di Conversione sia esercitato durante uno dei Periodi di Conversione Successivi (come *infra* definiti), oppure qualora l'Evento Negativo di Conversione si verifichi successivamente all'ultimo giorno (escluso) dell'ultimo Periodo di Conversione Iniziale (ossia successivamente al 31 maggio 2014) ed entro la Data di Scadenza

(“**Rapporto di Conversione**”).

Il Rapporto di Conversione sarà soggetto a variazione secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del « Prestito Obbligazionario Convertibile EFFEGI 3C 2011/2016» per massime n. 121484 Azioni di Compendio, di cui alla delibera dell'Assemblea della Società del 2011, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la consegna delle Azioni di Compendio.

Per “**Periodi di Conversione Iniziali**” si intendono i periodi decorrenti dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2013, dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2013 e dal 1° maggio 2014 al 31 maggio 2014.

Per “**Periodi di Conversione Successivi**” si intendono i periodi decorrenti dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2014, dal 1° maggio 2015 al 31 maggio 2015, dal 1° novembre 2015 al 30 novembre 2015 e dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2016.

### **5.3. Domanda di conversione**

In caso di esercizio del Diritto di Conversione, lo stesso può essere esercitato da ciascun Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute presentando la Domanda di Conversione (come definita *infra*) in qualunque Giorno Lavorativo (come definito *infra*), durante ciascuno dei Periodi di Conversione Iniziali (come definiti *infra*) nonché dei Periodi di Conversione Successivi (come definiti *infra*).

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli Obbligazionisti che hanno esercitato il Diritto di Conversione (“**Data di Conversione**”) (v. *infra* articolo 5.5), entro - salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo 5.3 - il 10° Giorno di Borsa Aperta (come definito *infra*) del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione (come definita *infra*).

La Domanda di Conversione (come definita *infra*) non potrà essere presentata dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie Effegi sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie Effegi per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, di riserve o di dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili prodotti nell'esercizio sociale), la Domanda di Conversione (come definita *infra*) non potrà essere presentata dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima.

Al momento della formulazione della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("*Securities Act*") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio e ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di un'operazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla "*Regulation S*" del *Securities Act*. Le Obbligazioni e le Azioni di Compendio e ogni connesso diritto potranno essere trasferiti esclusivamente in conformità alla disciplina italiana applicabile e alla normativa in materia di strumenti finanziari applicabile nelle altre giurisdizioni di volta in volta interessate, tra cui il *Securities Act*.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

Per "**Domanda di Conversione**" si intende la comunicazione tramite la quale ciascun Obbligazionista esercita irrevocabilmente il Diritto di Conversione che dovrà essere presentata, a valere sulle Obbligazioni, ad un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività di sportello sulla piazza di Milano.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

#### **5.4. Conversione obbligatoria in caso di Evento Negativo di Conversione**

Qualora, prima della Data di Scadenza, e fintantoché le Obbligazioni non siano state convertite ai sensi dell'articolo 5.3, si verifichi un Evento Negativo di Conversione, le

Obbligazioni saranno automaticamente convertite, per conto degli Obbligazionisti, in Azioni di Compendio con efficacia alla data indicata nell'Avviso di Evento Negativo di Conversione (come *infra* definito) (“**Data di Efficacia dell’Evento Negativo di Conversione**”).

La Data di Efficacia dell’Evento Negativo di Conversione dovrà, in ogni caso, cadere entro e non oltre il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Negativo di Conversione.

Per “**Avviso di Evento Negativo di Conversione**” si intende l’avviso che la Società invierà agli Obbligazionisti, in conformità all’articolo 13, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall’accadimento dell’Evento Negativo di Conversione e che dovrà specificare: (i) la data di approvazione del bilancio consolidato di Effegi; (ii) le circostanze che hanno dato luogo al verificarsi dell’Evento Negativo di Conversione; (iii) il fatto che le Obbligazioni detenute dagli Obbligazionisti sono convertite automaticamente in Azioni di Compendio; e (iv) la Data di Efficacia dell’Evento Negativo di Conversione; (v) l’indicazione che le Azioni di Compendio rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni saranno messe a disposizione secondo le modalità previste dall’articolo 5.5(b) e nel rispetto del Rapporto di Conversione applicabile.

#### **5.5. Azioni di Compendio**

La Società provvederà alla Data di Conversione ovvero, se del caso, alla Data di Efficacia dell’Evento Negativo Conversione, a emettere - senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista - le Azioni di Compendio e a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto al successivo comma 3° del presente articolo 5.5, mettendoli a disposizione degli aventi diritto:

- (a) nel caso di esercizio del Diritto di Conversione, presso l’intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; ovvero
- (b) nel caso si sia verificato un Evento Negativo di Conversione, presso l’intermediario presso il quale sono accessi i conti titoli intestati agli Obbligazionisti sui quali sono corrisposti gli interessi ai sensi dell’articolo 3.

Le Azioni di Compendio consegnate in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società negoziate sul Mercato Alternativo del Capitale alla Data di Conversione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al successivo articolo 6, all’atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, all’Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dalla Società il controvalore in denaro, arrotondato al centesimo di Euro della parte frazionaria, determinato in base al Prezzo Ufficiale (come definito *infra*) del Giorno di Borsa Aperta precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Per “**Prezzo Ufficiale**” si intende il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. in relazione al mercato presso cui tali azioni sono negoziate.

## **6. Variazioni del Rapporto di Conversione**

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento delle Obbligazioni e la Data di Scadenza si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente articolo 6, la Società comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all’articolo 13 che segue, la ricorrenza di una variazione del Rapporto di Conversione e il nuovo Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto nel presente articolo 6. La variazione sarà determinata dalla Società in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell’ultimo Rapporto di Conversione, come precedentemente determinato.

### **6.1. Aumento di capitale gratuito e riduzione del capitale**

Qualora la Società effettui un aumento a titolo gratuito o una riduzione del capitale il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell’Obbligazionista non subirà variazioni.

### **6.2. Aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione**

Nessun aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso di effettuazione di aumenti di capitale a pagamento, in denaro o in natura, o di emissione di Altri Strumenti Finanziari (come definiti *infra*), con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, cod. civ..

### **6.3. Emissione di Azioni, *warrant* o obbligazioni convertibili**

Qualora la Società effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, *warrant* sulle azioni o titoli simili (“**Altri Strumenti Finanziari**”), offerti in opzione agli azionisti della Società, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione in essere al momento della conversione.

### **6.4. Raggruppamento e frazionamento**

Qualora la Società effettui un raggruppamento o un frazionamento di azioni ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni ordinarie e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L’aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

### **6.5. Fusione e scissione**

Qualora la Società proceda a una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione, della società incorporante o della società beneficiaria, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate a ogni azione ordinaria della Società sulla base del relativo rapporto di cambio/assegnazione, ove la conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

#### **6.6. Offerta pubblica di acquisto**

Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente a oggetto azioni della Società, alle Obbligazioni dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o di scambio.

#### **6.7. Altre emissioni**

Nessun aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui Azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Società agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, cod. civ. .

#### **6.8. Distribuzione di riserve e dividendi straordinari**

In caso di distribuzione di riserve facoltative o dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili prodotti nell'esercizio sociale) la Società provvederà a costituire un apposito fondo ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi straordinari proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione ovvero di tutti gli Obbligazionisti in caso di Evento Negativo di Conversione.

#### **6.9. Altri eventi**

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza la Società effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse dalle fattispecie espressamente contemplate nel presente articolo 6, ovvero si verificano eventi di qualsivoglia tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, la Società dovrà apportare le necessarie variazioni al Rapporto di Conversione, secondo buona fede, facendo ricorso a metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

### **7. Rimborso**

Ove non si verifichi alcun Evento Negativo di Conversione tra la Data di Godimento e la Data

di Scadenza, le Obbligazioni per cui non sarà presentata Domanda di Conversione entro il 31 maggio 2016 (incluso) saranno rimborsate, senza alcuna deduzione di spese, in unica soluzione alla Data di Scadenza. All'atto del rimborso saranno riconosciuti agli Obbligazionisti, in aggiunta al valore nominale, gli interessi maturati fino alla Data di Scadenza.

## **8. Rimborso anticipato**

Le Obbligazioni potranno essere anticipatamente rimborsate parzialmente o totalmente a discrezione dell'Emittente ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 8 ("**Rimborso Anticipato**"). Il Rimborso Anticipato parziale avverrà, *pari passu*, al Valore Nominale calcolato pro-quota.

In caso di rimborso in una data antecedente alla Data di Scadenza del titolo, il prezzo di rimborso dei Titoli sarà pari al Prezzo di Emissione e comunque non inferiore al 100% del Valore Nominale.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire solo successivamente al 1° giugno 2013, in occasione di ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ("**Data di Rimborso Anticipato**"). In tale ipotesi le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione. La comunicazione del Rimborso Anticipato ("**Comunicazione di Rimborso Anticipato**") sarà pubblicata sul sito internet dell'Emittente ([www.gruppoeffegi.com](http://www.gruppoeffegi.com)) con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto alla data in cui avverrà il rimborso. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo.

Il Rimborso Anticipato non pregiudica il Diritto di Conversione, che potrà essere esercitato, anche in deroga rispetto a quanto previsto all'Articolo 5 che precede, fino al 5° (quinto) Giorno di Borsa antecedente la data indicata per il versamento in denaro nella Comunicazione in merito al Rimborso Anticipato. In tal caso si applicherà *mutatis mutandis* l'art. 5.3 del presente regolamento.

Qualora, per effetto di rimborsi anticipati e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia del 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del prestito obbligazionario, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione. La comunicazione del Rimborso Accelerato ("**Comunicazione di Rimborso Accelerato**") sarà pubblicata sul sito internet dell'Emittente ([www.gruppoeffegi.com](http://www.gruppoeffegi.com)) con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto alla data in cui avverrà il rimborso ("**Data di Rimborso Accelerato**"). Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo.

Il Rimborso Accelerato non pregiudica il Diritto di Conversione, che potrà essere esercitato, anche in deroga rispetto a quanto previsto all'Articolo 5 che precede, fino al 5° (quinto)

Giorno di Borsa antecedente la data indicata per il versamento in denaro nella Comunicazione in merito al Rimborso Accelerato. In tal caso si applicherà *mutatis mutandis* l'art. 5.3 del presente regolamento.

Le comunicazioni relative al rimborso dovranno specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio.

## **9. Richiesta di rimborso anticipato da parte degli Obbligazionisti**

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (a) l'Emittente non adempia gli obblighi di pagamento in denaro o in Azioni di Compendio e tale inadempimento si protragga per oltre 30 giorni rispetto alla data in cui tali pagamenti in denaro o in Azioni di Compendio sono dovuti ai sensi del presente Regolamento;
- (b) l'Emittente sia inadempiente a uno o più degli altri obblighi derivanti dal presente Regolamento e tale inadempimento si protragga per oltre 30 giorni dalla relativa richiesta di adempimento formulata per iscritto dall'Obbligazionista;
- (c) l'Emittente non paghi qualsiasi Obbligazione Pecuniaria (come definita *infra*) per un ammontare complessivo superiore a Euro 750.000 entro i 90 giorni successivi alla formale richiesta di adempimento da parte del relativo creditore;
- (d) l'escussione di una o più Garanzie (come definite *infra*) per un ammontare superiore a Euro 750.000;

qualsiasi Obbligazione potrà, mediante richiesta scritta inviata dall'Obbligazionista alla Società, essere dichiarata immediatamente esigibile per un ammontare corrispondente al valore nominale, oltre agli interessi maturati fino alla data di rimborso, e in tal caso l'Emittente dovrà provvedere al pagamento dell'Obbligazione o delle Obbligazioni oggetto della comunicazione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Obbligazionista.

Per “**Obbligazione Pecuniaria**” deve intendersi qualsiasi obbligazione di natura finanziaria, con esclusione dei debiti commerciali, contratta (presente o futura) avente a oggetto il pagamento di denaro o la restituzione di denaro ricevuto in prestito o altrimenti raccolto.

Per “**Garanzia**” deve intendersi, qualsiasi garanzia, di natura reale o personale, rilasciata a chiunque dalla Società in relazione a una Obbligazione Pecuniaria.

## **10. Pagamenti**

I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti con il servizio accentrato presso la

Monte Titoli S.p.A. presso i rispettivi intermediari per importi non inferiori al centesimo di euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento di ogni somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per "Giorno Lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Qualora un'obbligazione pecuniaria relativa alla sottoscrizione delle Obbligazioni o al rimborso delle Obbligazioni stesse oppure al pagamento degli interessi risulti espressa in un importo con più di due decimali, tale importo dovrà essere arrotondato a due decimali (centesimo di euro) per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 ovvero per difetto se la terza cifra decimale è ricompresa tra 1 e 4.

#### **11. Soggetti incaricati del servizio del prestito**

Le operazioni di conversione o il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

#### **12. Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **13. Comunicazioni**

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società ([www.gruppoeffegi.com](http://www.gruppoeffegi.com)) oppure tramite i canali di comunicazione di

Monte Titoli S.p.A..

#### **14. Regime fiscale**

##### *Redditi di capitale*

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

##### *Redditi diversi*

Le plusvalenze sono soggette al regime fiscale di volta in volta vigente.

#### **15. Quotazione e regime di circolazione**

Le Obbligazioni non saranno ammesse a negoziazione presso alcun mercato regolamentato o non regolamentato.

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare, le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies*, comma 3°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'articolo 21 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato con provvedimento congiunto di Consob e Banca d'Italia in data 22 febbraio 2008.

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

#### **16. Varie, legge applicabile o controversie**

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Il prestito obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra la Società e gli Obbligazionisti sarà deferita

alla competenza esclusiva del Foro di Milano.